



MODALITA' DI SPEDIZIONE, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE VELENI

Veleni: Definizione

Sostanza estremamente nociva per l'organismo, anche a dosi molto basse, al punto da procurare lesioni gravi o anche la morte.

(NO dosi omeopatiche)

Tabella 3 F.U.

- La tab. 3 riporta unicamente sostanze aventi una monografia presente in F.U.
- Questo comporta che se esiste la monografia di una certa sostanza e la stessa sostanza è presente in tab. 3, allora si tratta di un veleno.
- Tuttavia, se un veleno non è presente come monografia, allora non è presente in tab. 3 pur essendo un veleno.

Tabella 3 F.U.

Per es., l'arsenico non è presente in tab. 3 in quanto manca la monografia che però era presente nella F.U. ed. VI in quanto veniva riportato un uso terapeutico per l'arsenico (liquore arsenicale del Fowler).

Successivamente la monografia è stata eliminata per l'evidenza dell'inefficacia terapeutica delle preparazioni a base di arsenico.

Tabella 3 F.U.

Acido nitrico, Ergometrina maleato, Metilatropina, Acido solforico
Ergotamina tartrato, Neostigmina metilsolfato, Acido tricloroacetico
Fenolo, Noradrenalina, Adrenalina, Fisostigmina salicilato, Noscapina
Apomorfina cloridrato, Fisostigmina solfato, Omatropina bromidrato
Argento nitrato, Gallamina trietilioduro, Omatropina, metilbromuro
Atropina solfato, Imipramina, Chinina, Colchicina, Istamina
Sodio fluoruro, Cresolo, Lidocaina, Suxametonio cloruro, Digitossina
Lindano, Tetracaina cloridrato, Digossina, Lobelina cloridrato,
Tiomersal, Efedrina, Merbromina, Tubocurarina cloruro,
Emetina cloridrato, Mercurio dicloruro, Eparina, Mercurio ossido giallo

Tabella 3 F.U.

- Limitatamente alle **sostanze organiche** devono ritenersi inclusi nel presente elenco anche le basi libere dei sali elencati e viceversa, nonché altri sali delle stesse.
- In precedenza, la FU XI edizione non limitava questa possibilità alle sole sostanze organiche

Tabella 3 F.U.

Le prescrizioni dell'art. 146 del T.U. delle Leggi Sanitarie devono essere osservate anche per tutte le sostanze velenose che non sono iscritte nella Farmacopea.

[NdR - Questa nota in calce, specifica che il farmacista può autonomamente applicare, sulla base delle sue conoscenze, il suo potere discrezionale nel valutare la pericolosità di una sostanza.].

Tabella 3 F.U.

Manca una definizione ufficiale di "veleno"; tuttavia, devono essere considerati sicuramente veleni e come tali conservati in armadio chiuso a chiave, separato da quello degli stupefacenti:

- tutte le sostanze indicate nella Tabella 3 della FU.
- le sostanze e le droghe vegetali elencate nella tabella 3 di precedenti edizioni della FU e non più riportate in quella in vigore.



Tabella 3 F.U.

- Le sostanze sotto indicate erano incluse nelle precedenti edizioni della Farmacopea, ma non sono più presenti nella [Tabella 3 della F.U. XII edizione](#). Esse devono essere conservate in armadio chiuso a chiave, se presenti in farmacia:
- Bromoformio, Chenopodio essenza, Cloroformio, Digitale, Fenotiazina
- Mercurio cloruro, Mercurio ioduro, Noce vomica,
- Stramonio Stricnina nitrato

Tabella 3 F.U.

- I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere sostanze velenose e coloro che per l'esercizio della loro arte o professione ne fanno uso, se non tengono tali sostanze custodite in armadi chiusi a chiave e in recipienti con l'indicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze velenose, sono puniti con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire 400.000 (art. 146 TULS , R.D. 1265/134) .
- **Le prescrizioni dell'art. 146 del TULS si applicano alle sostanze e non ai medicinali che le contengono sia nel caso di preparati soggetti ad A.I.C. che di preparati magistrali ed officinali (La nota 1 posta in calce alla Tabella 3)**

Tabella 3 F.U.



Le preparazioni "Iodio soluzione cutanea", "Iodio soluzione orale", "Iodio unguento", "Iodio e acido salicilico soluzione cutanea", "Iodio e glicerolo soluzione" non sono soggette alle disposizioni dei veleni in quanto medicinali

Tabella 3 F.U.

I farmacisti non possono vendere sostanze velenose che a persone conosciute o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di attestato dell'Autorità di Pubblica Sicurezza indicante il nome, cognome, arte o professione del richiedente e che dimostrino di aver bisogno delle sostanze stesse per l'esercizio dell'arte o della professione, quindi non per *hobby* o per uso domestico

Tabella 3 F.U.

Registro carico e scarico veleni

- Il Farmacista deve annotare in un Registro speciale, da presentarsi all'Autorità sanitaria a ogni richiesta, la quantità e la qualità delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome, cognome e domicilio, arte o professione dell'acquirente.
- Il registro copia veleni **non deve** essere conforme ad un modello approvato, pertanto può essere adottato qualsiasi registro a tale scopo; non è soggetto a vidimazione preventiva dell'Autorità sanitaria Locale.
- La dispensazione di veleni a fini terapeutici, in dose e forma di medicamento, non vanno trascritte nel registro copia-veleni.

Tabella 3 F.U.

La tabella 3 della FU XII, a differenza della FU XI ed. non parla di "sostanze velenose" ma di sostanze "tossiche o molto tossiche" (in rif. Alla DL₅₀)

- Molto Tossico



se si considera una sostanza "*Molto tossica*" (è veleno)

- Tossico



se si considera una sostanza "*Tossica*" (non è veleno)

Tabella 3 F.U.

se si considera una sostanza *"Tossica"* (non è veleno)

- l'unico adempimento è che la sostanza in quanto tale va conservata in armadio chiuso a chiave (separato dagli stupefacenti). **Una ricetta galenica che contiene questa sostanza non è soggetta ai formalismi dei "Veleni"** e la ricetta in questo caso è comunque ripetibile 6 mesi per 10 volte (salvo che contenga altre sostanze particolari).

se si considera una sostanza *"Molto tossica"* (è veleno)

- (ovvero contenuta nella Tabella 3 della Farmacopea), la sostanza va conservata in armadio chiuso a chiave e la ricetta richiede tutti i formalismi del caso (vedi dopo). La ricetta in questo caso è NON RIPETIBILE e vale 30 giorni escluso quello di emissione.

Tabella 3 F.U.

Da Dicembre 2010 è subentrata una ulteriore novità che ha sostituito i 2 pittogrammi precedenti con questo:



Tabella 3 F.U.

Il farmacista, all'atto della spedizione:

- Verifica che la ricetta sia prescritta da un medico chirurgo o da un veterinario.
- appone la data di spedizione (se vuole può apporre il timbro, ma non è previsto dalla norma)
- appone il prezzo praticato
- annota il nome e cognome dell'acquirente (che può non essere il paziente) che deve avere più di 16 anni
- Per le materie velenose anche in minime dosi, queste ultime devono essere segnate in tutte lettere (art. 39, R.D. n. 1706/1938).
- appone sull'etichetta della preparazione la scritta "VELENO" o un adatto pittogramma
- La ricetta va conservata per 6 mesi (art. 87, c.7 Legge Finanziaria 2001).

Tabella 3 F.U.

Esempio di preparato galenico:

- atropina solfato 5mg
- prepara 30 cps
- una cps al dì

Scriverò a tutte lettere

ATROPINA SOLFATO CINQUE MILLIGRAMMI

(art. 39, R.D. n. 1706/1938)

Tabella 3 F.U.

Qualora il farmacista nello spedire veleni riconosca in una ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, deve esigere che il medico, il chirurgo o il veterinario dichiari per iscritto, nella ricetta stessa, che la somministrazione è sotto la sua responsabilità ed a quale uso deve servire. (art. 40, R.D. 1706/1938).

(Dosaggi in tabella 8 F.U.)

Sanzioni

Omessa custodia di veleni in armadio chiuso a chiave o in contenitori privi di indicazione o senza il contrassegno speciale (art.146, c.2, TULS).



Penale

Arresto fino a un anno o ammenda non inferiore a L.400.000. Ammessa la oblazione (art.146, c.2, TULS)

Sanzioni

Vendita di sostanze velenose o di galenici magistrali che le contengono a persona minore di 16 anni (art.730 Cod. Pen.).



Penale

Ammenda fino a L.1 milione
Ammessa la oblazione (art.730 Cod. Pen.).

Sanzioni

Omessa conservazione in farmacia del Registro copia veleni (art.147, c.2, TULS).



Amministrativo

Sanzione amministrativa da L.40.000 a L.400.000. Eventuale sospensione dall'esercizio della professione fino a tre mesi.
Ammessa la conciliazione (art.147, c.3 e c.4, TULS)

Sanzioni

Mancata annotazione nel registro copia veleni delle vendite ad uso industriale, agricolo, artigianale e professionale (art.147, c.1, TULS).



Amministrativo

Sanzione amministrativa da L.40.000 a L.400.000. Eventuale sospensione dall'esercizio della professione fino a tre mesi.
Ammessa la **conciliazione** (art.147, c.3 e c.4, TULS)

Tabella 3 F.U.

Sanzioni per il farmacista

Da notare che mentre la mancata custodia in armadio chiuso a chiave di sostanze stupefacenti configura un reato di tipo amministrativo, per i veleni si configura un reato di tipo **penale**, sanzionato con l'ammenda o l' arresto.